

Cass. civ. Sez. I Ord., 25-01-2021, n. 1474

La finalità dell'ascolto del minore, nel procedimento di affidamento, garantisce il suo diritto di rappresentare al giudice le proprie considerazioni ed esigenze in ordine alle modalità di affidamento.

Cass. civ. Sez. I Ord., 25-01-2021, n. 1474 (rv. 660431-01)

FAMIGLIA - Potestà dei genitori - Procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale - Ascolto del minore infradodicesimo capace di discernimento - Obbligo del giudice - Fondamento

In tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicesimo capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione, non solo se ritenga il minore infradodicesimo incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora opti, in luogo dell'ascolto diretto, per quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che solo l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/09/2018)

FONTI

CED Cassazione, 2021